



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità 17 – C.A.P. 10020 – Tel. e Fax 011.9408089 – 011.9406878

ORDINANZA N. 16/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO, IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTA DEL BOLLITO" PREVISTA PER I GIORNI 25/10/2025 E 26/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Sabato 25/10/2025 e Domenica 26/10/2025 nel Comune di Montaldo Torinese avrà luogo la Festa del Bollito patrocinata dal Comune di Montaldo Torinese che si terrà presso il Circolo Polisportivo Montaldese di Via Marentino n. 3;
- In data 10/10/2025 al prot. 3631 è stato recepito il Piano di Emergenza safety per l'evacuazione e gestione emergenze dell'area utilizzata per l'evento, approvato con Deliberazione G.C. n. 49/2025;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la buona riuscita dell'evento in piena sicurezza;

Visto e preso atto del Piano di Emergenza safety redatto per l'evacuazione e gestione emergenze dell'area utilizzata per l'evento depositato agli atti di questo Comune al prot. n. 3631 del 10/10/2025;

Dato atto che il Comune di Montaldo Torinese avendo dato il patrocinio all'evento gestisce in parte l'evento della Festa del Bollito svolta presso il Circolo Polisportivo Montaldese;

Dato Atto che il Sindaco è soggetto responsabile alla sicurezza su tutto il territorio Comunale;

Considerato che si è ritenuto opportuno integrare le risorse umane e strumentali ordinarie impiegate da questa Amministrazione, per il controllo e sicurezza della manifestazione, con il Volontariato di Protezione Civile, che il Comune di Montaldo Torinese ha costituito con la Protezione Civile U.N.A.D.V. Unione Nazionale Associazioni di Volontariato e Protezione Civile - Sede Nazionale Torino, Via Farini n. 2, come da Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17/05/2023

Attesa la propria competenza all'emissione del presente provvedimento avente carattere gestionale e di ordine pubblico;

Rilevata la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l'abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine ai danni di frequentatori, turisti, automobilisti e passanti;

Visto l'art.7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs 285/92 e s.m.i. in materia di circolazione stradale;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto l'art. 54, c.1 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Comune di Montaldo Torinese, il regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione:

ORDINA

- per le motivazioni illustrate in premessa agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all'interno di tutto il perimetro delimitato del Circolo Polisportivo Montaldese di Via Marentino n. 3, **il divieto assoluto di somministrazione/vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica**, fatto salvo l'utilizzo di bottiglie di vetro per le bevande da consumarsi durante i pasti poste direttamente sui tavoli e somministrate per la ristorazione ad avventori seduti ai tavoli in utilizzo per l'occasione così come precisato nel Piano di Emergenza Safety, **per tutto il periodo di durata della manifestazione denominata "Festa del Bollito"**.

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;
- Che copia della presente ordinanza venga inviata ai gestori del Circolo Polisportivo Montaldese ed alla Protezione Civile U.N.A.D.V. Unione Nazionale Associazioni di Volontariato e Protezione Civile impegnata nel controllo e sicurezza della manifestazione;
- Che copia della presente ordinanza venga inviata alla Stazione del Comando dei Carabinieri responsabile di zona che svolgerà le opportune verifiche e controlli al fine di garantire la sicurezza ed il rispetto della presente ordinanza;

Gli organi addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza del presente atto.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.

Contro la presente ordinanza in applicazione della Legge 1034/71 e della legge 241/90 può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali posizionati, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento di esecuzione.

- Ai trasgressori del suddetto dispositivo saranno applicate le sanzioni previste.
- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Questo provvedimento viene doverosamente portato a conoscenza, per loro competenza al Comando dei Carabinieri responsabile della zona.

Il Sindaco
GAIOTTI Sergio

